

Il Canone Unico Patrimoniale (CUP) introdotto con la Legge di Bilancio n. 160/2019 ed entrato in vigore a gennaio 2021, è istituito dai comuni, dalle provincie e dalle città metropolitane, e sostituisce il D.Lgs. 507/93 che disciplinava ICP, TOSAP/COSAP, DPA, CIMP, il canone di cui all'art. 27 commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, ed è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto dalle norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il presente elaborato tratterà separatamente le tre seguenti casistiche:

1. CUP per le sole esposizioni pubblicitarie
2. CUP per le sole occupazioni suolo
3. CUP sia per le esposizioni pubblicitarie che per le occupazioni di suolo

1. IL CUP PER LE SOLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

L'applicazione del CUP si realizza individuando una fattispecie impositiva, consistente in un mezzo o supporto, di qualsiasi materiale costituito, che veicoli un messaggio visivo diffuso nell'esercizio di un'attività economica, o che comunque contribuisca a migliorare l'immagine del soggetto reclamizzato, qualora richiami l'attività o il prodotto venduto.

Ai fini della assoggettabilità al canone, ha rilevanza la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato (comma 819 lett. b L. 160/2019)

Rientrano pertanto nella sfera applicativa anche i messaggi diffusi in aree private aperte al pubblico, quali le pertinenze interne delle aziende, cortili e simili, le vetrine dei negozi, sempre che i messaggi siano visibili da un luogo pubblico o aperto al pubblico (esempio, i marciapiedi antistanti i negozi o le pubbliche vie).

Assoggettabili al canone sono le forme pubblicitarie eseguite all'interno dei locali pubblici quali locali da ballo e negozi, le gallerie dei centri commerciali, gli impianti sportivi, le stazioni ferroviarie, marittime, gli ospedali, ecc., nelle modalità e con le forme di esenzione previste dalla Legge 160/2019.

Il mezzo pubblicitario va imputato al soggetto titolare dell'autorizzazione e/o concessione, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione dei messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato (comma 823 L. 160/1029).

Ogni Regolamento deve definire (comma 821 Legge 160/2019) le procedure di rilascio delle concessioni per le occupazioni di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, specificando le tipologie degli impianti pubblicitari autorizzabili e quelli che non necessitano di autorizzazione. L'ottenimento del titolo è subordinato al pagamento del CUP.

Determinazione della superficie - Il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. (comma 825 L. 160/2019)


Non si procede ad imposizione per i mezzi aventi superficie inferiore a trecento centimetri quadrati (comma 825 della L. 160/2019)

Il mezzo coincide con il supporto che lo contiene - Parliamo pertanto di mezzi quali targhe, cartelli, cassonetti ed insegne luminose, transenne parapedonali, striscioni e bandiere, frecce direzionali pubblicitarie, pannelli pubblicitari su orologi e paline di fermata mezzi pubblici, impianti per affissione diretta, posters autostradali ecc..



In questo caso la superficie si determina misurando quella del mezzo pubblicitario, indipendentemente dal fatto che l'intera superficie sia o meno sfruttata. Nel caso di impianti ad affissione diretta e cartelli stradali si procede a "tassazione" del mezzo indipendentemente dal fatto che veicoli o meno il messaggio.

Per le paline contenenti più frecce pubblicitarie, la tassabilità opera sulla somma della superficie di tutte le frecce presenti



La prima palina di sinistra prevede una tassazione per complessivi 1,5 o 2 mq a seconda degli arrotondamenti previsti da Regolamento, poiché sono attribuibili alla stessa ditta pubblicitaria che ha chiesto autorizzazione della palina.

In quella centrale la tassazione è di complessivi 2 mq, ma i soggetti paganti sono due: le frecce scure sono attribuibili al titolare dell'autorizzazione della palina, mentre quella bianca viene imputata al contribuente pubblicizzato il quale ha chiesto la possibilità di mettere la propria freccia su pali altrui. Nella palina di destra troviamo la freccia bianca attribuibile al soggetto pubblicizzato, mentre le restanti scure sono tassabili per 1,5 o 2 mq s seconda dell'arrotondamento che prevede il Regolamento

Il mezzo non coincide con il supporto che lo contiene

Altre tipologie da individuare sono quelle relative ad iscrizioni di natura pubblicitaria che vengono apposte su supporti non aventi funzione propria di mezzo di propaganda

In genere si tratta di scritte sulle vetrate, sulle tende dei negozi, di iscrizioni sui muri perimetrali dei capannoni o degli edifici, e di situazioni analoghe. In queste situazioni va circoscritto il messaggio o il fregio pubblicitario avente senso compiuto, nella minima figura piana che lo contiene.

Per le scritte su vetro, ad esempio, è opportuno fare riferimento alle dimensioni della pellicola adesiva utilizzata.

Una situazione quale quella della foto accanto darà luogo alla tassazione della sola superficie sfruttata nella vetrina, evitando di calcolare le parti non interessate dalle scritte (riquadrare la parte della vetrina interessata dalle iscrizioni).



In questa situazione la superficie da considerare soggetta al CUP è quella della pellicola adesiva a sfondo bianco recante messaggi pubblicitari



Le tre foto sottostanti considerano le fattispecie nelle quali il canone deve essere applicato alle vetrine considerate per intero, in quanto occupate del tutto dai mezzi adesivi che recano le comunicazioni visive, amplificate da particolari effetti grafici.



Un caso particolare è considerato nella foto sottostante: in queste situazioni, nelle quali il messaggio è formato da singoli moduli (che da soli non avrebbero significato) che hanno un senso compiuto solo se considerati nel loro insieme, la superficie totale si ottiene sommando quella di ogni singola lettera che forma il messaggio compiuto (il buongustaio)



Nella foto a destra un esempio della tassazione “vuoto per pieno”. Il messaggio di senso compiuto orizzontale (Onemart qualità e convenienza) è soggetto al CUP considerando l’intera superficie, base per altezza del rettangolo, ottenuto dalla somma delle tre finestre, spazi vuoti compresi. Il colore blu è da ritenersi imponibile a CUP poiché funzionale all’immagine coordinata



Analoga metodologia deve essere seguita per le scritte apposte sulle tende; anche in questo caso è opportuno procedere a qualche esemplificazione.

Nella foto a destra la superficie del mezzo viene calcolata circoscrivendo le scritte apposte sia sulla tenda, sia sulla frangia con arrotondamento fatto su ciascuna di esse



Nella foto a sinistra la superficie del mezzo viene calcolata con le stesse modalità suesposte

I criteri sopra esposti vanno estesi anche alla valutazione delle iscrizioni apposte sulle facciate dei palazzi e sulle mura dei capannoni, ovviamente quando esse non facciano parte di un mezzo pubblicitario "puro" (cartello, cassonetto luminoso ecc.). Si propone di seguito una piccola casistica esemplificativa.

Per le situazioni analoghe si circoscrive la superficie occupata dalla scritta e dal fregio con il metodo "vuoto per pieno", procedendo al calcolo.



Iscrizioni come questa vanno computate tenendo conto dello sfondo colorato che è parte integrante del messaggio.



Così come per la stessa motivazione nella foto a sinistra la superficie da considerare è quella dell'intera facciata del capannone.

Distinzione insegne di esercizio - La normativa vigente prevede l'esenzione per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati (comma 833 lettera l L. 160/2019)

Insegna di esercizio - Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata sulla sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa (limite di proprietà o di utilizzo). Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, e deve avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività commerciale.

Possono definirsi "insegne di esercizio" le scritte o le insegne poste sulla sede dell'attività commerciale contenenti l'indicazione del nome del soggetto o della denominazione dell'impresa che svolge l'attività, della tipologia dell'attività esercitata e del marchio del prodotto commercializzato o del servizio offerto se contenuto nello stesso mezzo recante il nome del soggetto o la denominazione dell'impresa (**insegna di esercizio mista**).

Non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, esposto in aggiunta ad un'insegna di esercizio, ovvero l'indicazione di uno specifico servizio offerto, poiché questa circostanza manifesta chiaramente l'esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita o i servizi offerti. Non possono altresì definirsi insegne di esercizio quei mezzi che, installati presso la sede dell'attività, riportino esclusivamente messaggi riferiti a servizi particolari offerti alla clientela, senza che in abbinamento a tali messaggi sia associata la ragione sociale dell'attività o la sua tipologia, né quei mezzi che siano collocati esternamente alla sede

di svolgimento dell'attività (cartelli stradali, preinsegne, frecce direzionali cavalletti e simili).

L'esenzione fino a 5 mq., comma 833 lett. l della L. 160/2019, riguarda solo le insegne che hanno la funzione di identificare il luogo di esercizio dell'attività mentre se viene propagandato il prodotto venduto si è in presenza di messaggio pubblicitario.

Le insegne di esercizio sono esenti quando non superino complessivamente la superficie di cinque metri quadrati.

Esempi:

- 5 insegne di esercizio da 1 mq ciascuna = il contribuente non paga;
- un'insegna di esercizio di 4 mq. ed una di 3 mq. = il contribuente deve versare il canone per i 7 mq. complessivi.

La superficie complessiva di cinque metri quadrati non costituisce perciò una franchigia: una volta superato tale limite si paga il CUP sull'intera superficie fiscale della quale complessivamente si dispone.

Mezzi pubblicitari - All'interno di questa categoria identifichiamo, per esclusione, tutti quelli che, rientrando nel campo di applicazione del canone sulla pubblicità, non rientrano tra le insegne di esercizio.

Possiamo operare una ulteriore distinzione.

Mezzi pubblicitari esposti presso la sede dell'attività - Quei mezzi che sono esposti presso la sede dell'attività economica, ma che non soddisfano i requisiti prima descritti a proposito delle insegne di esercizio. Schematicamente, possiamo proporre le seguenti tipologie:

- Mezzi pubblicitari che riportino messaggi riferiti esclusivamente a marche di prodotti venduti o commercializzati (es. un cassonetto "Caffè XXX" esposto presso un bar);
- Mezzi pubblicitari che riportino messaggi riferiti esclusivamente a peculiari servizi prestati (es. un tecnico che espone un cartello "Pronto intervento reperibilità 24 ore su 24" o un negozio di alimentari che espone un cartello "Prodotti tipici della zona" ecc.);

Questi mezzi sono sempre assoggettati al CUP salvo esenzione come disposto dal comma 833 lettera q) L. 160/20219 (se esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali e non superino la superficie di mezzo mq per ciascuna vetrina e porta di ingresso).

Ci sono alcuni mezzi, come i cavalletti e gli espositori di merci che riportano targhe o iscrizioni pubblicitarie dei prodotti venduti, o i cartelli-lavagna che riportano le specialità del locale. Quando questi vengono esposti esternamente al locale sono imponibili al C.U.P.

Mezzi pubblicitari esposti a distanza dall'attività - Questi mezzi sono sempre tassabili. Per esemplificare, si tratta delle frecce segnaletiche pubblicitarie (o pre-insegne), dei cartelli stradali, e di tutti gli altri mezzi che diffondono messaggi riferiti a soggetti che hanno sede altrove (pubblicità negli impianti sportivi, nelle stazioni ferroviarie, su elementi di arredo urbano, lungo le autostrade, all'interno di ospedali ecc.).

Rientrano in questa casistica anche i mezzi quali striscioni e cartelli esposti nei cantieri edili.

Distinzione insegna di esercizio/pubblicità – casi esplicativi - Vediamo di seguito alcuni esempi che possono contribuire a delineare alcune fattispecie tipiche.



Il cassonetto "Autofficina..." è insegna di esercizio, quello "Blu Selenia" è pubblicità (marchio di prodotto venduto), così come è pubblicità il cassonetto "Qui assetto ruote..." (servizio particolare).



Il cartello illuminato “Pratiche auto Portici” e la scritta su vetro “Studio di consulenza automobilistica” sono insegne di esercizio; la vetrina riportante i fregi delle auto e le iscrizioni di servizi vari prestati è pubblicità, e va calcolata integralmente; il cavalletto è pubblicità in quanto non esposto su una pertinenza della sede ma sul pubblico marciapiede.



Il cartello “Non solo pane” è insegna di esercizio, le due lavagne laterali riportanti le specialità del giorno sono pubblicità.



Nel caso specifico possiamo procedere considerando come insegna d’esercizio tutti i mezzi pubblicitari: il cassonetto luminoso in alto su muro, il banner luminoso riportante la scritta E-On + messaggi variabili e la locandina su vetrina riportante la scritta E-On + offerte varie. L’adesivo rosso riportante in bianco la scritta E-On + orari è tassabile e si somma ai sopracitati mezzi pubblicitari



Nel caso di specie, il cartello è posizionato fuori dalla sede e dalle relative pertinenze, pertanto è sempre assoggettabile al CUP, indipendentemente da eventuali mezzi pubblicitari presenti presso la sede dell'attività



Il cartello bifacciale in foto (porta volantini "Gardaland") non può essere considerato insegna d'esercizio poiché esposto, solitamente, c/o le navate di centri commerciali e non nella sede dell'attività. Pertanto il mezzo pubblicitario risulta sempre soggetto al pagamento del CUP

L'insegna luminosa in alto e la targhetta laterale riportanti le scritte Best Drive (partner)/Noventa Gomme (ragione sociale) sono da considerarsi insegna di esercizio (insegne miste). Tutti gli altri cassonetti luminosi e cartelli riportanti marchi di gomme sono da considerarsi pubblicità e sono sempre tassabili



In relazione alle due foto di cui sopra, bisogna considerare che il palo (foto a dx) su cui poggiano i cassonetti luminosi bif. aventi titolo il logo della Renault e Centro Revisioni Grandis è su pertinenza dell'attività. Detti cassonetti pertanto vanno trattati alla stregua di quelli installati sull'immobile/sede (vedi foto a sx).

Il cassonetto luminoso bifacciale su palo riportante il logo Renault, il cassonetto luminoso su sfondo grigio "Renault Service" sopra entrata, il cartello "logo Renault" su sfondo giallo lato porta e quello "Dacia Service" in blu, sono da considerarsi pubblicità, mentre sono da considerarsi insegna d'esercizio: la bandiera "Grandis +

noleggio”, il cassonetto luminoso sopra l’entrata “Carrozzeria Grandis” e il cassonetto luminoso bifacciale su palo “Grandis + centro revisioni”.

ATTENZIONE: se il palo (foto dx) fosse invece posizionato all’esterno dell’attività e non sulla pertinenza, allora i cassonetti bifacciali devono essere tutti soggetti al CUP poiché non possono essere considerati insegna d’esercizio ma bensì come pubblicità fuori dalla sede. Quindi le restanti insegne d’esercizio da conteggiare rimarrebbero solamente quelle installate sull’immobile (foto sx).



Nel caso di specie siamo in presenza di un negozio in franchising: i mezzi esposti tutta riferiti alla WIND, non sono da considerarsi insegna di esercizio ma bensì prodotto e servizio venduto, e quindi soggetti al C.U.P come pubblicità

Il comma 833 lettera b) della L. 160/2019 esenta da pagamento del CUP i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purchè di superficie non superiore ad un mq, se non si è stabilito altrimenti. Nel caso di specie il Decreto Ministero Sviluppo Economico del 17.01.2013 art. 2 comma 5 prevede che *“l'altezza dei caratteri usati per indicare i prezzi esposti sui supporti e sui cartelli di cui al comma 2, deve essere determinata in modo da garantirne la visibilita' in condizioni di sicurezza e assicurando indicativamente una dimensione minima dei caratteri di almeno 12 centimetri...”*

Quindi il prezzario “A” è da ritenersi esente per i motivi di cui sopra, mentre il totem “B” è assoggettabile a CUP nella sua interezza in quanto nel mezzo pubblicitario ritroviamo, oltre ai prezzi (obbligatori per legge) anche i servizi offerti ed logo ENI





Nelle 3 foto sopra abbiamo evidenziato l'intero fascione + logo ENI che deve essere misurato nella sua interezza (lato destro, sinistro e frontale) per procedere a quantificare i metri quadri esatti per il conteggio del canone. Si noti come il logo "CANE + ENI" sia un unicum con la banda gialla il rilievo per l'intero fascione, nonostante il mezzo sia composto da pannelli separati.

ATTENZIONE: diversamente nel riquadro in basso non possiamo procedere a conteggiare nella sua totalità il logo ENI ed il relativo fascione giallo (cornice rossa)

poiché quest'ultima non è in rilievo come il logo e pertanto risultano due mezzi pubblicitari distinti: in questo caso sarà tassabile solamente il riquadro "A"



Nel caso di specie il mezzo pubblicitario è composto sia dal supporto (riquadro giallo) sia dallo scatolato luminoso (riquadro rosso) in rilievo rispetto al supporto.

Ai fini del CUP dobbiamo tassare come luminoso l'intero mezzo pubblicitario calcolando il rettangolo dato dalla cornice gialla "B". Non dobbiamo quindi incorrere nell'errore di tassare solamente il riquadro cornice rossa "A" a nome "Tigotà" poiché il supporto sottostante su cui poggia raffigura il colore sociale azzurro che migliora l'immagine coordinata aziendale ed è quindi interamente assoggettabile al C.U.P.

È frequente trovare a ruolo il solo cassonetto luminoso "Tigotà" (ad esempio di 5 mq); sarà compito del censitore rilevare quindi l'intera superficie del mezzo (cornice gialla) da infedele denuncia.

PUBBLICITA' ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE

L'art. 1 comma 833 lettera p) della Legge 160/2019 esente dal pagamento del CUP “*i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti*”.

Striscioni esposti negli impianti sportivi e gestiti da Associazioni Sportive Dilettantistiche: quanto disposto dalla Cassazione Tributaria 2184-2020, secondo la quale “*La disposizione di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 190, comma 11-bis, si interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al medesimo art. 90, comma 1, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, Capo I.*”

“*Pertanto vanno esentati laddove effettuino in modo diretto propaganda della propria attività al fine di ampliare la base dei propri associati e dei propri soci e di diffondere, così, l'attività sportiva dilettantistica.*”

Solo questo tipo di pubblicità però, non gli sponsor privati che non rientrano in questa definizione e che sono, dunque, imponibili al CUP



Per fare un esempio, lo striscione “SOCIETÀ AMICA NOVEGNO CALCIO” e quello “WELCOME BEZZECA TRAINING CENTER” sono esenti dal pagamento del CUP, mentre tutti gli altri sono imponibili.

2. IL CUP PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Si applica in caso di occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti il suolo pubblico, e degli spazi sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, salvo quanto disciplinato dal ex comma 831-bis L.160/2019. È subordinato alle modalità di richiesta, rinnovo, rilascio e revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. È disciplinato altresì in misura tariffaria, con classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, e subordinato alle modalità e termini per il pagamento stabilite dagli Enti e riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del D.L. n. 193 del 2016.

Il canone è dovuto (art. 1 comma 819 lettera a) per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo.

Il soggetto passivo è il titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, l'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone, salvo rivalsa per solidarietà passiva dei coobbligati.

Le occupazioni possono essere annuali o giornaliere; le prime sono di carattere stabile, mentre le seconde sono di durata inferiore all'anno. In tutti i casi, le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni difformi dalle prescrizioni, quelle che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza e quelle a carattere d'urgenza per le quali vengano omesse le dovute comunicazioni.

È importante ricordare che la concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale ed è incedibile, per cui non è consentita la sub-concessione e chi intende succedere al concessionario, a qualunque titolo, deve farne preventiva richiesta al Comune. Gli oneri CUP rimangono in capo al concessionario fino a subentro di terzi o rinuncia presso il competente servizio comunale.

L'Entrata comunale in argomento presenta agevolazioni, esenzioni, sanzioni e modalità di rateizzazione che sono previste nell'apposito regolamento comunale, in

tal senso dev'essere fatta verifica nell'apposito documento approvato con deliberazione Consiglio Comunale.

Alcuni esempi di CUP suolo:

OCCUPAZIONI EX COMMA 831 BIS L. 160/2019

Il comma 5-ter dell'art. 40 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto il nuovo comma, l'831-bis, alla legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) il quale dispone che gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e che non rientrano nella previsione del comma 831 dell'articolo 1, della legge citata (ovvero alle occupazioni che comunque riguardano suolo pubblico), sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 (che prevede la possibilità di variare il gettito del canone istituito ai sensi del comma 816 attraverso la modifica delle tariffe) e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

- Anno 2021: € 800,00
- Anno 2022: € 830,40 (indice FOI del 3,8%)
- Anno 2023: € 924,24 (indice FOI del 11,3%)
- Anno 2024: € 929,95 (indice FOI del 0,6 %)
- Anno 2025: € 940,02 (indica FOI del 1,1%)

Nella foto sottostante si riporta immagine di un'area ripetitore di telefonia mobile





Qualora detto ripetitore insistesse su area appartenente al patrimonio “disponibile” dell’Ente non sarebbe soggetto a CUP.

PASSI CARRABILI

Gli accessi sono di due tipi:

Con modifica del manufatto:

Senza modifica del manufatto:



Il canone dovuto è calcolato sulla base della superficie determinata moltiplicando la larghezza dell'accesso per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

L'accesso carrabile dev'essere regolarizzato con licenza d'uso. È ricondotto alle volontà manifestate negli elaborati tecnici progettuali e/o alle prescrizioni autorizzatorie legate alla concessione edilizia, perché:

- i. accessi o diramazioni ed attraversamenti sulle strade devono essere sempre autorizzati;
- ii. detti accessi sono sottoposti a rigorose prescrizioni di sicurezza per il transito;
- iii. l'accesso deve essere autorizzato dal comune e segnalato con apposito cartello;
- iv. l'accesso potrebbe essere conseguenza della normativa inerente la riserva di parcheggio in rapporto alla cubatura, per cui la mancata regolarizzazione potrebbe viziare la concessione.

SOVRAPPASSI AUTOSTRADALI



Casistica dei **sovrappassi autostradali**: il passaggio del viadotto autostradale sopra una strada comunale né determina l'assoggettabilità al CUP

La superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Ovviamente la tassabilità è subordinata al fatto che l'autostrada passi sopra ad una strada comunale.

3. CONCOMITANZA TRA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ED OCCUPAZIONE SUOLO

L'art. 1 comma 820 recita testualmente: " L'applicazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per l'occupazione di cui alla lettera a) del medesimo comma

Il comma 820, nel presupposto dell'unicità del canone, si preoccupa di escludere che lo stesso possa contenere una componente relativa all'occupazione di suolo pubblico, quando abbia ad oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari.

Ai fini impositivi, l'aspetto pubblicitario prevale su quello relativo all'occupazione del suolo

Pertanto, un gazebo che occupa 24 mq, sul quale sono apposti cartelli per 6 mq riportanti solamente la ragione sociale del soggetto autorizzato, l'imposizione sarà di 18 mq per l'occupazione di suolo, e di 6 mq per le scritte pubblicitarie.

Se invece le scritte pubblicitarie fossero solamente 2 per un totale di 2 mq e riportassero solamente la ragione sociale del contribuente, non cumulabili con altra pubblicità, allora andremo a rilevare gli interi 24 mq del gazebo, in quanto la pubblicità sarebbe esente.

Nell'immagine di cui sotto abbiamo un esempio di pubblicità (no ragione sociale ma prodotti venduti, LOTTO – SISAL - TABACCHI) applicata su n.3 tende frangia



L'occupazione di soprassuolo nel caso di specie è di 3 mq per ciascuna delle 3 tende, per un totale di 9 mq

In tal caso saranno imponibili a C.U.P. solamente 6 mq di soprassuolo (i restanti 3 mq saranno imponibili con la tariffa delle esposizioni pubblicitarie)